

LITTERA ANTIQUA

19

**SIT LIBER GRATUS,  
QUEM SERVULUS EST OPERATUS**

**STUDI IN ONORE DI ALESSANDRO PRATESI PER IL SUO 90° COMPLEANNO**

a cura di  
**PAOLO CHERUBINI e GIOVANNA NICOLAJ**

Tomo II

**Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica**

**CITTÀ DEL VATICANO 2012**

Tutti i diritti riservati  
© 2012 by Scuola Vaticana di Paleografia,  
Diplomatica e Archivistica  
ISBN - 978-88-85054-25-7

MARCO FIORAVANTI

FONTI E DOCUMENTI  
PER UNA STORIA DELLA GIUSTIZIA COLONIALE FRANCESE.  
LE GIURISDIZIONI PENALI STRAORDINARIE NELLA MARTINICA  
DELLA RESTAURAZIONE

1. *Premessa*

Questo articolo si propone di presentare i primi risultati di una ricerca – condotta principalmente presso le *Archives Nationales* di Parigi, le *Archives Nationales d’Outre-Mer* d’Aix-en-Provence e la *Bibliothèque Nationale de France* – dedicata all’amministrazione della giustizia coloniale francese nel XIX secolo. Attraverso l’analisi di fonti inedite, si vuole contribuire ad approfondire le conoscenze sul tema, finora poco studiato, della schiavitù e del sistema penale coloniale francese durante la Restaurazione.

2. *Le giurisdizioni straordinarie tra Ancien régime e Restaurazione*

L’ordinamento francese d’*Ancien régime*, come è noto, prevedeva all’interno della piramide dei tribunali e delle giurisdizioni ordinarie, alcune giurisdizioni d’eccezione. Con questa espressione, nel periodo precedente alla Rivoluzione francese e all’affermarsi dello Stato di diritto, ci si riferiva a una serie di organi giudicanti cui non spettava una competenza generale e che erano specializzati in determinati settori<sup>1</sup>. Per quanto riguardava la *police*, ovvero il mantenimento dell’ordine e il controllo della vita dei sudditi<sup>2</sup>, ne erano incaricati i *prévôts* – letteralmente «agenti di polizia militare»<sup>3</sup> – e le

---

<sup>1</sup> Cfr. JEAN-MARIE CARBASSE, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Puf, Paris 2009, pp. 154 sgg.; BENÔIT GARNOT, *Histoire de la justice. France, XVI<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècle*, Gallimard, Paris 2009, pp. 210 sgg.

<sup>2</sup> Sulla *police* nell’*Ancien régime*, intesa come l’insieme dei mezzi per far crescere le forze dello Stato, e sulla sua funzione disciplinare cfr. MICHEL FOUCAULT, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)*, Gallimard/Seuil, Paris 2004, in particolare *Leçon du 29 mars 1978*, pp. 319 sgg.; da una prospettiva foucaultiana, si veda PAOLO NAPOLI, *Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société*, Découverte, Paris 2003.

<sup>3</sup> Secondo *Il dizionario giuridico/Dictionnaire juridique*, a cura di Giovanni Tortora, Giuffrè, Milano 1994, *ad vocem*.

*prévôtés des maréchaux*, che avevano funzioni sia militari che giudiziarie e si occupavano principalmente di mantenere la legalità nelle campagne e di reprimere i reati riguardanti il vagabondaggio, la diserzione, le agitazioni popolari. Ad eccezione degli illeciti commessi da vagabondi e da soldati, i *prévôts* non erano competenti nelle città dove risiedevano, al punto da definire la giustizia da loro esercitata come “rurale”: la *déclaration royale* del 5 febbraio 1731 escludeva dai casi attribuiti ai *prévôts*, i furti commessi nelle città e nei *faubourgs*<sup>4</sup>. In particolare sia l'*ordonnance criminelle* del 1670 – che disciplinava la procedura penale d'*Ancien régime*<sup>5</sup> – che quella del 1731 mantennero queste giurisdizioni speciali, con l'attribuzione ai magistrati della competenza su ogni crimine commesso dai vagabondi e dalla cosiddetta *gens sans aveau*. Le pene inflitte erano particolarmente severe e non erano previste forme di ricorso: le sentenze si eseguivano sul campo senza possibilità di appello, secondo il titolo I, art. 14 dell'ordinanza penale di Colbert.

Questi tribunali, soppressi insieme ad altri con carattere d'eccezione dalla legislazione rivoluzionaria, furono reintrodotti in epoca napoleonica con lo scopo di reprimere i reati politici, tra i quali il banditismo, inteso come una forma moderna dei crimini commessi da vagabondi durante l'*Ancien régime*. Napoleone infatti, in seguito a un fallito attentato nei suoi confronti, istituì, con la legge del 18 piovoso anno IX (7 febbraio 1801), tribunali penali speciali, composti da tre magistrati ordinari, tre militari e due civili designati dal primo console. Tali organismi, stabiliti in ventisette dipartimenti da un *arrêté* del 4 ventoso anno IX (23 febbraio 1801), avrebbero deciso privi della giuria, in unica istanza, senza la possibilità di ricorrere in cassazione<sup>6</sup>. Successivamente la legge del 25 dicembre 1808 stabilì che i crimini commessi da vagabondi e marginali fossero giudicati dalle *cours prévôtales*. Il periodo napoleonico fu caratterizzato dall'utilizzo di una molteplicità di giurisdizioni penali straordinarie sia in Francia che presso i territori occupati in Europa<sup>7</sup>, oltre che nelle colonie, giustificati in alcuni casi dal ricorso allo stato d'assedio e a quello di guerra<sup>8</sup>. In particolare operarono per i reati

<sup>4</sup> CARBASSE, *Histoire du droit pénal*, p. 155.

<sup>5</sup> Ancora valido ADHÉMAR ESMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII<sup>e</sup> siècle jusqu'à nos jours*, Larose et Forcel, Paris 1882, pp. 177 sgg.; ora si veda DENIS SALAS, *Du procès pénal*, Puf, Paris 1992; CARBASSE, *Histoire du droit pénal*, pp. 208 sgg.; si veda l'introduzione di André Laingui in *Code Louis, II, Ordonnance criminelle*, Giuffrè, Milano 1996; PIERLUIGI CIPOLLA, *La giustizia della spada. Origine e ideologia dell'Ordonnance criminelle del 1670*. Prefazione di Nicola Picardi, Aracne, Roma 2011.

<sup>6</sup> JEAN-PIERRE ROYER et al., *Histoire de la justice en France du XVIII<sup>e</sup> siècle à nos jours*, Puf, Paris 2010, pp. 469 sgg.

<sup>7</sup> Si veda PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Giappichelli, Torino 2011, pp. 31 sgg.

<sup>8</sup> Cfr. CARLOTTA LATINI, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Le Monnier, Firenze 2010, pp. 115 sgg.

politici le *cours de justice criminelle spéciale*, una sorta di commissioni militari straordinarie, istituite nei territori occupati dall'esercito napoleonico<sup>9</sup>. Il *code d'instruction criminelle* del 1808 introdusse agli artt. 553-599, come ulteriore istanza, le corti speciali, giurisdizioni composte da giudici civili e militari con competenza molto ampia e prive di giuria, per la repressione dei reati commessi da vagabondi o mendicanti, da condannati a pene afflittive o infamanti (art. 553). A queste fattispecie l'art. 554 aggiunse i crimini di contrabbando, falsificazione monetaria, attentato commesso da truppe armate, ribellione all'esercito, omicidi commessi da gruppi dotati di armi.

Dopo il Congresso di Vienna, la possibilità di ricorrere a tribunali speciali era stata limitata nella Francia della Restaurazione con l'entrata in vigore della *Charte* del 1814. L'art. 62 infatti stabiliva che nessuno poteva essere sottratto al proprio giudice naturale ed escludeva la creazione di commissioni e tribunali straordinari. Tuttavia, ex art. 63, il testo costituzionale manteneva la possibilità di creare giurisdizioni speciali, denominate *cours prévôtales*, composte da magistrati civili e militari, istituite *post factum*, in violazione del principio della naturalità del giudice<sup>10</sup>. Successivamente la Camera *ultra-royaliste*, la cosiddetta *Chambre introuvable*, eletta nell'agosto 1815 e sciolta nel settembre 1816, votò severe misure repressive con lo scopo di perseguire reati di tipo politico (ribellione e sedizione) e di tipo sociale (vagabondaggio e devianza)<sup>11</sup>.

Durante la Restaurazione, nonostante le conclamate intenzioni di allontanarsi dal modello napoleonico di giurisdizioni speciali e di assenza di garanzie, si tornò a un'amministrazione della giustizia che prevedeva ampie deroghe alle procedure ordinarie. Più in generale nell'Ottocento, considerato in dottrina il secolo della giustizia d'eccezione e dei processi politici, si assiste a una considerevole commistione tra giustizia e politica, attraverso l'utilizzo sia di organi costituzionali sia di giurisdizioni speciali<sup>12</sup>. Numerosi furono i casi di giustizia politica nel corso della Restaurazione, ma alcuni emergono

<sup>9</sup> ANF, BB/3/169.

<sup>10</sup> Cfr. ANDRÉ PAILLET, *Les Cours prévôtales (1816-1818)*, in «Revue des Deux Mondes», 81/IV (1911), pp. 123-149; DANIEL PHILIP RESNICK, *The White Terror and the Political Reaction after Waterloo*, Harvard University Press, Cambridge 1966, pp. 83-99; PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'Ancien Régime alla Restaurazione*, Viella, Roma 1999, pp. 187 sgg.; ROYER *et al.*, *Histoire de la justice*, pp. 626 sgg.; PIERRE SERNA, *La République des girouettes. 1789-1815 et au-delà, une anomalie politique: la France de l'extreme centre*, Champ Vallon, Seyssel 2005, pp. 188 sgg.; JAMES M. DONOVAN, *Juries and the Transformation of Criminal Justice in France in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, The University of North Carolina Press, 2010, pp. 55 sgg.

<sup>11</sup> Si vedano le considerazioni di un magistrato monarchico parigino del 21 novembre 1815, favorevole a un inasprimento delle pene e alla soppressione delle garanzie giudiziarie per il reato di ribellione, *Cours Prévôtales. Motifs de quelques amendements qu'il paraît utile de proposer au projet de loi présenté*, Paris 1815.

<sup>12</sup> ROYER *et al.*, *Histoire de la justice*, pp. 626 sgg., pp. 619 sgg.

come paradigmatici. Si pensi al processo al maresciallo di Francia Michel Ney, il quale aveva appoggiato il rientro di Napoleone dall'Elba, condannato a morte dalla Camera dei pari, per alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato, *ex art.* 33 della *Charte* del 1814 o al processo ai deposti ministri di Carlo X nel 1830, messi in stato d'accusa dalla Camera dei deputati e condannati da quella dei pari, *ex art.* 56 della *Charte*, in base al modello anglosassone dell'*impeachment*<sup>13</sup>.

Infine, un esempio emblematico dell'amministrazione della giustizia della Restaurazione e di particolare rilievo per questa ricerca fu l'instaurazione in Francia, tra il 1816 e il 1818, di *cours prévôtales*, istituite per «rassurer les bons français» e per sterminare «l'hydre révolutionnaire» e la «tyrannie napoléonienne»<sup>14</sup> e, meno retoricamente, per reprimere reati commessi da devianti e marginali, oltre che dalle disciolte truppe napoleoniche. Istituite con la legge del 20 dicembre 1815, uno dei provvedimenti che formavano l'armatura del cosiddetto «terrore bianco legale», esse, già dalla loro denominazione, rimandavano a una filiazione da quelle d'*Ancien régime*<sup>15</sup> – *prévôts des maréchaux*, giurisdizioni speciali abolite nel 1790 – e rappresentavano un'aperta violazione del principio del giudice naturale<sup>16</sup>.

Le *cours prévôtales* erano composte da cinque magistrati provenienti dal tribunale di prima istanza, e da un militare, denominato *prévôt*, con il grado di colonnello, avente funzione istruttoria. La decisione della Camera di non comporre la nuova giurisdizione speciale di magistrati di rango elevato e di grande esperienza, non diede molto prestigio alla corte, e creò alcuni conflitti tra il magistrato militare di grado elevato e i giudici civili<sup>17</sup>. In base agli artt. 9 e sgg. del titolo II della legge istitutiva, la loro competenza riguardava i reati di ribellione armata, riunioni sediziose, scritti e discorsi sovversivi, ma altresì assassini e furti con violenza sulle grandi strade di campagna (le interpretazioni giurisprudenziali sulla definizione di *grands chemins* furono divergenti)<sup>18</sup>. Oltre ai reati già previsti dal codice di procedura penale napoleonico, comparivano nella legge istitutiva delle *cours prévôtales* anche reati di carattere strettamente politico come l'affissione o la distribuzione in luoghi pubblici di scritti contro il governo, l'esposizione di una bandiera

<sup>13</sup> Cfr. JILL HARSIN, *The Escape to Vincennes. Public Narratives and Political Meanings in the Ex-Ministers' Trial of 1830*, in «French Historical Studies», 32/2 (2009), pp. 251-278; sull'evoluzione costituzionale dell'*impeachment* si veda ANDREA BURATTI, *Due momenti del costituzionalismo anglosassone: la progressiva definizione delle sanzioni costituzionali tra strutture intellettuali e lotta politica*, in «Diritto Pubblico Comparato Europeo», (2009), n. 2, pp. 981-1001.

<sup>14</sup> Espressioni del colonnello Véreux, riportate da ROYER *et al.*, *Histoire de la justice*, p. 626.

<sup>15</sup> GARNOT, *Histoire de la justice*, p. 243.

<sup>16</sup> Sulla giustizia penale straordinaria e sulle commissioni militari si veda l'ampia documentazione archivistica in ANF, BB/3/167-177.

<sup>17</sup> PAILLET, *Les Cours prévôtales*, p. 130.

<sup>18</sup> Come ricordato *ivi*, p. 139.

diversa da quella bianca o le grida ostili emesse nel palazzo o al passaggio del sovrano. Queste disposizioni costituivano un sistema di repressione di ogni manifestazione politica considerata sovversiva. Il reato di complotto, invece, non rientrando pienamente nell'esercizio della violenza pubblica, fu posto fuori dalla competenza delle giurisdizioni speciali<sup>19</sup>. Le decisioni della corte non erano passibili di ricorso in cassazione, ma solo di richiesta di intervento del guardasigilli nei casi più evidenti di incompetenza, e la procedura rispondeva a esigenze di celerità in quanto la sentenza era esecutiva entro ventiquattro ore.

Sebbene la funzione principale per la quale erano state istituite fosse quella di reprimere reati di tipo politico, di fatto le *cours prévôtales* perseguirono, nella grande maggioranza dei casi, reati di diritto comune<sup>20</sup>. Tra il 1816 e il 1818 furono istruite circa duemila duecento ottanta cause, tra le quali mille cinquecento sessanta riguardavano crimini commessi da vagabondi, delinquenti recidivi, militari, mentre solo duecento trentasette avevano carattere politico (grida, scritti e discorsi sediziosi)<sup>21</sup>. Tra i delitti politici ricorrono le condanne per urla o tumulti, esposizione di bandiera tricolore, riunione armata. La maggioranza delle corti iniziò a funzionare con un certo ritardo a partire dall'aprile 1816, principalmente a causa della lentezza nelle nomine dei magistrati da parte del governo, creando la situazione paradossale di una giurisdizione d'eccezione, pensata per operare in maniera celere e sbrigativa, che iniziava a rilento a svolgere le proprie funzioni<sup>22</sup>.

Le fonti archivistiche si sono rivelate di fondamentale importanza per ricostruire il concreto funzionamento di questi organismi. Significativi appaiono, ad esempio, alcuni casi<sup>23</sup>. Una sentenza del 15 giugno 1816, emanata dalla *cour prévôtale* del dipartimento dell'Aude, sede di Carcassonne, condannava, in esecuzione della legge del 9 novembre 1815 e dell'art. 368 del *code d'instruction criminelle*<sup>24</sup>, alla deportazione a vita un soldato che avrebbe pronunciato minacce, non seguite da vie di fatto, contro la persona del re. Altri processi "prevotali" furono istruiti nei confronti di alcuni uomini che avevano redatto testi contro il regime vigente o altri che avevano auspicato, oralmente o per iscritto, il ritorno di Bonaparte e furono posti a giudizio certi repubblicani che avevano affisso coccarde tricolore con la scritta

---

<sup>19</sup> Ivi, pp. 127-128.

<sup>20</sup> ROYER *et al.*, *Histoire de la justice*, p. 629 e nota.

<sup>21</sup> PAILLET, *Les Cours prévôtales*, pp. 140 sgg.; si vedano le statistiche fornite dal ministero della giustizia nel 1818, ANF, BB/3/123-125.

<sup>22</sup> PAILLET, *Les Cours prévôtales*, pp. 134-135.

<sup>23</sup> ANF, BB/3/166.

<sup>24</sup> «L'accusé, ou la partie civile, qui succombera, sera condamnée aux frais envers l'État et envers l'autre partie».

*Liberté, égalité, vive l'empereur, à bas le royalistes*<sup>25</sup>. Altri presunti movimenti insurrezionali nel dipartimento del Rhône portarono all'imputazione da parte della locale *cour prévôtale* di ventuno individui<sup>26</sup>. Ma nella documentazione archivistica compaiono anche atti di processi delle *cours prévôtales* per reprimere crimini di diritto comune, terminati con pene particolarmente severe. Il 26 maggio 1816 la corte di Nancy inflisse, per tentativo di furto, la pena ai lavori forzati per vent'anni a un fornaio, Jean-Baptiste Laurent, il quale fu anche marchiato con la lettera T ed esposto al supplizio sulla pubblica piazza di Toul<sup>27</sup>. La *cour prévôtale* di Dijon, con una sentenza del 20 giugno 1816, condannò alla deportazione un coltivatore di nome Claude François per aver distribuito uno scritto contenente provocazioni dirette e indirette al capovolgimento del governo legittimo, in esecuzione della legge del 9 novembre 1815 e dell'art. 368 del codice di procedura penale. Una causa particolarmente controversa fu quella svoltasi a Carcassonne, dove la *cour prévôtale*, il 20 luglio 1816 condannò alla pena capitale Jean Beaux, chirurgo, Jacques Gardey, ex militare, e François Bonnery, coltivatore, per tentativo di evasione dalla prigione della stessa città, dove erano rinchiusi per altri crimini, e per organizzazione di banda armata con scopi sediziosi<sup>28</sup>. L'accusa di reato proveniva da una lettera anonima sospetta e vi erano forti dubbi se si trattasse di un caso riconducibile alle fattispecie di delitti previsti dalla legge. La *cour prévôtale* del dipartimento della Nièvre, sede di Nevers, con una sentenza del 14 giugno, inflisse ad alcuni imputati per furto, la pena ai lavori forzati a vita, mentre il 13 luglio la stessa corte emise una sentenza di deportazione contro autori di scritti, e il 6 agosto 1816 venivano condannati a vent'anni di lavori forzati alcuni sospetti di furto<sup>29</sup>. Non essendo previste forme giurisdizionali di ricorso nei confronti delle sentenze, vi furono numerose richieste di grazia o di clemenza<sup>30</sup>. Molte di queste ultime erano inoltrate da detenuti che si trovavano nella prigione di Mont-Saint-Michel, la maggior parte dei quali avevano commesso reati di diritto comune<sup>31</sup>.

<sup>25</sup> ANF, BB/3/166; vi è anche una memoria di un avvocato del 26 giugno 1816: *Mémoire pour le sieur Besnard, négociant à Rennes, traduit à la Cour prévôtale comme prévenu d'avoir fait partie d'une bande armée, dont le but était de renverser le Gouvernement, et d'avoir recruté cette bande*.

<sup>26</sup> Cfr. *Procès des vingt-huit individus prévenus d'avoir participé aux mouvements insurrectionnels qui ont éclaté dans le département du Rhône, dans les premiers jours de juin 1817*, Lyon 1817.

<sup>27</sup> In esecuzione degli articoli 386, 2, 19, 20, 22, 36, 56 del codice penale e dell'art. 368 del codice di procedura penale.

<sup>28</sup> Ex artt. 87, 91, 12, 26, 36 e 55 cod. pen. e art. 368 di quello di procedura.

<sup>29</sup> ANF, BB/3/166.

<sup>30</sup> ANF, BB/3/168.

<sup>31</sup> *Mont-Saint-Michel, Maison centrale de détention et de déportation. État des individus condamnés à la déportation pour délits politiques et pour crime*, ivi.



Queste giurisdizioni speciali, che lasciarono uno dei peggiori ricordi nella storia della giustizia francese<sup>32</sup>, furono soppresse in Francia nel 1818 ma vennero mantenute, anche se in forme diverse, in alcune realtà d'oltremare. Manca tuttavia uno studio d'insieme sul sistema delle corti speciali in Francia, sebbene si disponga di numerosi studi particolari sui singoli dipartimenti. Ancora più lacunosa e incompleta è la ricostruzione della realtà coloniale<sup>33</sup>. Solo recentemente stanno apparendo studi, da parte di autori francesi e anglosassoni, sull'amministrazione della giustizia d'oltremare, interpretata in particolare nel rapporto con la madrepatria, anche se l'attenzione maggiore è ancora rivolta agli anni successivi alla conquista dell'Algeria, coincidenti con il periodo di maggiore sviluppo del colonialismo francese<sup>34</sup>.

### 3. *L'amministrazione della giustizia coloniale*

Nelle colonie francesi – in particolare in Guadalupa e Martinica – i tribunali di prima istanza erano composti da un solo giudice, scelto tra i creoli proprietari di piantagioni e vicini agli interessi dei coloni. Anche nella composizione delle corti d'appello i magistrati erano tutti proprietari terrieri, quasi sempre non professionisti e privi di conoscenze giuridiche<sup>35</sup>. I processi avvenivano a porte chiuse, senza difensori, testimoni e dibattito, secondo le forme inquisitorie presenti nell'ordinanza del 1670 che, per la popolazione servile, sarebbe rimasta in vigore fino alla fine dell'ordinamento schiavista. Sebbene la legislazione rivoluzionaria (decreto dell'Assemblea costituente del 9 ottobre 1789) e quella della Restaurazione (circolare del ministero della marina del 18 dicembre 1816) avessero previsto l'introduzione di garanzie e di elementi tipici dello Stato di diritto anche per le colonie, i giudici locali, in accordo con i proprietari, evitarono di applicarla. In tal modo si lasciava all'arbitrio di una aristocrazia terriera la vita di liberi di colore e di

<sup>32</sup> Secondo ROYER *et al.*, *Histoire de la justice*, p. 628.

<sup>33</sup> Significativo che in uno dei pochi saggi analitici sul tema – PAILLET, *Les cours prévôtales* – non vi sia alcun riferimento alla realtà coloniale; anche nella monumentale opera di ROYER *et al.*, *Histoire de la justice*, pp. 626 sgg., nell'ampia bibliografia sulle *cours prévôtales*, manca ogni riferimento alle colonie e in particolare alle Antille francesi.

<sup>34</sup> Si vedano i lavori recenti di *Droit et Colonisation* sous la direction de Séverine Kodjo-Grandvaux, Geneviève Koubi, Bruylant, Bruxelles 2005; *Les colonies, la loi, les juristes*, in «Droits» 43/1 (2006), pp. 123-219; JOHN SAVAGE, *Between Colonial Facts and French Law: Slave Poisoners and Provostial Court in Restoration-Era Martinique*, in «French Historical Studies», 29/4 (2006), pp. 565-594; *L'esclavage: la question de l'homme. Histoire, religion, philosophie, droit*/1, in «Droits» 50 (2009); OLIVIER LE COUR GRANDMAISON, *De l'indigénat. Anatomie d'un «monstre juridique»: le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français*, Découverte, Paris 2010.

<sup>35</sup> Secondo la ricostruzione presentata da JOSEPH-ÉLZÉAR MORENAS, *Précis historique de la traite des noirs et de l'esclavage colonial, contenant l'origine de la traite, ses progrès, son état actuel*, Firmin Didot, Paris 1828, pp. 241 sgg.

schiavi: piuttosto che di giustizia coloniale, si dovrebbe parlare di “giustizia dei coloni”.

Per quanto riguarda più precisamente l'amministrazione della giustizia nella Martinica della Restaurazione, un'ordinanza del 12 agosto 1822 istituì una *cour prévôtale* per la repressione dei reati di avvelenamento<sup>36</sup>. In precedenza, già nel 1803 (24 vendemmiaio anno XII), era stata introdotta una giurisdizione *prévôtale* dal capitano-generale Louis Thomas Villaret de Joyeuse, in quanto la colonia si trovava in stato d'assedio a causa della guerra, ma essa scomparve con la fine delle ostilità senza la necessità di abolirla formalmente. Il beneficio era stato già disciplinato sia dall'ordinanza regia del 3 febbraio 1724 che prevedeva la pena di morte per i presunti colpevoli e i complici<sup>37</sup>, che da quelle coloniali del 4 ottobre 1749 e del 12 novembre 1757, che rimasero in vigore, ad eccezione delle parti abrogate dall'ordinanza del 1822. L'istituzione di questo tribunale in Martinica rispondeva alla necessità di reprimere un reato che, secondo i funzionari coloniali, si era moltiplicato in maniera allarmante. Il governatore dell'isola, generale François-Xavier Donzelot<sup>38</sup>, e i giudici, quale il procuratore generale Pierre-François-Honoré Richard de Lucy ritenevano che la giustizia ordinaria contrastava con la necessità di perseguire un reato così grave e diffuso, come quello di avvelenamento. Malgrado le richieste da parte del Ministero della giustizia di mantenere le garanzie processuali e le libertà individuali previste dal diritto francese, la giurisdizione straordinaria, composta da giudici militari e civili – reclutati tra le *élites* dei proprietari di piantagioni – senza una sede stabile, rimase in funzione fino alla fine del 1826. Una nota manoscritta del Ministero della marina e delle colonie precisava che, malgrado le similitudini, le corti della Martinica non erano paragonabili a quelle della madrepatria:

La Cour prévôtale créée à la Martinique ne ressemble aux Cours prévôtales de France, ni par la composition, ni par la manière dont se règle la compétence, ni pour les garanties accordées à l'accusé. Il est vrai que la justice ordinaire rendue, conformément à l'ordonnance de 1670, a été, jusqu'ici, insuffisante pour réprimer les crimes d'empoisonnements<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> *Ordonnance du Gouverneur administrateur portant création d'une cour prévôtale pour la répression des crimes d'empoisonnement*, in *Code de la Martinique*, VIII, pp. 356-363; cfr. YVAN DEBBASCH, *Opinion et droit. Le crime d'empoisonnement aux îles pendant la période esclavagiste*, in «Revue française d'histoire d'outre-mer», 51 (1963), pp. 137-188.

<sup>37</sup> *Ordonnance du Roi, sur les vénéfices et poison*, in *Code de la Martinique*, I, pp. 215-222.

<sup>38</sup> Su Donzelot, il quale sarebbe stato sostituito da François-Marie-Michel de Bouillé il 18 dicembre 1826, cfr. ANOM, Fonds ministeriels, EE. 722/46, *Dossier François-Xavier Donzelot*; si veda anche la voce *Donzelot (François-Xavier, comte)*, in *Dictionnaire biographique des Généraux et amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814)*, Georges Saffroy, Paris 1934, I, p. 366; FRANÇOISE THÉSÉE, *Le général Donzelot à la Martinique. Vers la fin de l'ancien Régime colonial (1818-1826)*, Karthala, Paris 1997.

<sup>39</sup> ANOM, Fonds ministeriels, Série géographique, Martinique, Carton 52, dossier 430 e 431.

Piuttosto che il *prévôt de maréchaussée* che operava nella Francia rurale d'*Ancien régime* come giurisdizione straordinaria, il modello preso dai coloni fu quello del tribunale speciale per la repressione del brigantaggio istituito in Francia nel 1803, e introdotto in Martinica. La corte coloniale però, a differenza delle corti marziali della metropoli, non era composta da magistrati professionisti<sup>40</sup>.

Nelle colonie vigea il modello di tipo inquisitorio, che prevedeva la segretezza e la scrittura della procedura e il mantenimento del sistema delle prove legali, mentre nella madrepatria esso era stato progressivamente abbandonato a vantaggio del principio del libero convincimento del giudice e di un processo orale con un contraddittorio pubblico. Per esempio, la testimonianza di uno schiavo, anche di un testimone oculare, non valeva come prova piena in tribunale, ma veniva considerata solo come indizio<sup>41</sup>. All'interno del sistema delle prove legali, dunque, la procedura rimaneva segreta e la tortura giudiziaria, in disuso in Francia già dal Settecento ed abolita nel 1780, veniva mantenuta<sup>42</sup>. In Martinica, e in altre colonie centro americane come la Giamaica<sup>43</sup>, i proprietari di schiavi partecipavano in qualità di giudici non professionisti al processo contro gli schiavi stessi, esercitando una sorta di giustizia privata, che rimandava ai metodi dell'Europa d'*Ancien régime*<sup>44</sup>, o meglio una giustizia domestica che si affiancava a quella di Stato<sup>45</sup>. A conferma del carattere politico del reato di avvelenamento è opportuno ricordare che tutti i colpevoli di veneficio appartenevano alla popolazione servile dell'isola, al punto da caratterizzarlo come un «crimine di classe»<sup>46</sup>. I coloni, da parte loro, lo percepivano come un atto rivoluzionario, infatti un proprietario di piantagione, il 4 settembre 1823, sostenne che i neri, sia schiavi che liberi, che ricorrevano a questo mezzo erano paragonabili ai carbonari in Europa, in quanto si associavano segretamente e tramavano contro l'ordine costituito<sup>47</sup>.

Questo reato era percepito come particolarmente pericoloso per la società al punto che fu necessario utilizzare mezzi straordinari per la sua repressione, in quanto i tribunali ordinari, secondo un'opinione diffusa, con procedure lente e articolate, non potevano garantirne la soppressione:

<sup>40</sup> SAVAGE, *Between Colonial Facts and French Law*, p. 576.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> Nel 1780 fu abolita la *question préparatoire*, poi nel 1788, la *question préalable*.

<sup>43</sup> DIANA PATON, *Punishment, Crime, and the Bodies of Slaves in Eighteenth-Century Jamaica*, in «*Journal of Social History*», 34 (2001), p. 936.

<sup>44</sup> Sul caso paradigmatico degli Stati della Chiesa si veda ora *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, a cura di Maria Rosa Di Simone, Viella, Roma 2011.

<sup>45</sup> DEBBASCH, *Opinion et droit*, pp. 153 sgg.; SAVAGE, *Between Colonial Facts and French Law*, p. 570; CAROLINE OUDIN-BASTIDE, *La dialectique entre justice domestique des maîtres et justice publique du roi (Guadeloupe, Martinique, XVII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles)*, in «*Droits*», 51 (2010), pp. 75-90.

<sup>46</sup> DEBBASCH, *Opinion et droit*, p. 152.

<sup>47</sup> Cit. in PATON, *Punishment*.

il est donc nécessaire – si leggeva nel preambolo della legge istitutiva – de les poursuivre avec une célérité qui, en assurant leur punition, puisse frapper d'une terreur salutaire ceux qui seraient tentés de les imiter. Que la mesure la plus prompte et la plus efficace à employer pour parvenir à ce but est l'établissement d'une cour prévôtale<sup>48</sup>.

Le leggi che attribuivano ai tribunali ordinari la repressione di tale reato furono sospese e al loro posto fu stabilita una *cour prévôtale*, la cui giurisdizione si estendeva su tutta la colonia della Martinica, che si sarebbe recata nei luoghi stessi del crimine, esercitando una giustizia itinerante. La corte era composta da un *prévôt*, che la presiedeva, da un luogotenente della gendarmeria, da un commissario comandante del quartiere, da un luogotenente commissario e da due abitanti notabili dello stesso quartiere, nominati dal presidente della corte, oltre che dal procuratore del re e da un cancelliere (art. 3).

Il governatore dell'isola nominava il procuratore del re e il *prévôt*, scelto tra gli ufficiali dell'esercito, il quale aveva a disposizione la gendarmeria e la forza pubblica e poteva far arrestare gli accusati, qualora esistessero gravi indizi. L'art. 17 stabiliva che sia i testimoni che gli imputati sarebbero stati interrogati separatamente, secondo quanto previsto dell'ordinanza del 1670. Nel caso in cui i testimoni fossero schiavi, le lettere di convocazione venivano inviate ai loro padroni i quali erano responsabili della non comparizione degli schiavi in tribunale. Qualora uno schiavo fosse stato condannato a una pena che avrebbe privato per sempre dei suoi servizi il padrone, quest'ultimo avrebbe ricevuto un risarcimento in base all'ordinanza dell'11 aprile 1807<sup>49</sup>. Secondo Joseph-Elzéar Morenas – inviato in Senegal in qualità di botanico ma anche esperto della realtà delle Antille francesi, oltre che difensore dei diritti dei neri e degli schiavi – la cifra ricevuta come indennizzo dai padroni era di circa duemila lire francesi<sup>50</sup>. A suo avviso questa regola era aberrante in quanto, alcune sentenze della *cour prévôtale* spesso riguardavano schiavi anziani, i quali, una volta condannati, avrebbero garantito ai loro padroni una cifra superiore al loro valore reale. Secondo Morenas

on se tromperait fort, si l'on croyait que ces cruautés reposent sur quelque principe de justice ou sur quelque raison d'utilité générale; elles sont commandées par l'intérêt particulier des principaux colons, qui savent très-bien

<sup>48</sup> *Ordonnance du Gouverneur administrateur portant création d'une cour prévôtale pour la répression des crimes d'empoisonnement*, in *Code de la Martinique*, VII, p. 356.

<sup>49</sup> Anche nelle colonie inglesi d'America, come la Carolina del Nord, il padrone di uno schiavo condannato a morte veniva risarcito attraverso un fondo pubblico; cfr. LAWRENCE M. FRIEDMAN, *A History of American Law*, Yale University Press, New York 1985, pp. 85 sgg.

<sup>50</sup> MORENAS, *Précis historique*, p. 323.

soustraire leurs esclaves coupables au pouvoir de la justice quand cela leur convient, et qui du reste s'inquiètent fort peu qu'un innocent périsse ou qu'un coupable échappe<sup>51</sup>.

L'art. 21, conformemente alla procedura penale d'*Ancien régime*, in particolare all'ordinanza del febbraio 1724, prevedeva che sia il reato sia il tentativo di avvelenamento sarebbero stati puniti con la pena di morte. Anche i complici – compresi coloro che avevano fornito la sostanza tossica – sarebbero stati giudicati senza appello e condannati alla pena capitale o a pene afflittive entro ventiquattro ore. La corte, che *ex art.* 35 della legge istitutiva sarebbe rimasta in funzione fino a quando le circostanze lo avrebbero reso necessario, esercitò le sue funzioni per cinque anni. Secondo gli studi più recenti, in questo periodo furono condannati più di cento imputati alla decapitazione e quasi altrettanti al carcere a vita, dopo essere stati frustati e marchiati<sup>52</sup>. Non era previsto l'utilizzo della ghigliottina ma si utilizzava, come durante l'*Ancien régime*, un'ascia<sup>53</sup>. Infine con l'ordinanza del 9 febbraio 1827, i coloni, ossessionati dall'insurrezione dei neri, ottennero il diritto di domandare, per gli schiavi pericolosi, l'espulsione dall'isola. Tale decisione, presa con atto amministrativo utilizzato in numerose occasioni dal governo coloniale, si presentava come una tecnica di difesa dell'ordine pubblico<sup>54</sup>.

Per comprendere l'istituzione di questa corte straordinaria è opportuno inserirla all'interno della situazione sociale della Martinica della Restaurazione. Già nel 1811, durante l'occupazione inglese, si era verificato in Martinica un "complotto" organizzato da liberi di colore e schiavi, che fu represso attraverso l'istituzione di un tribunale straordinario. Ma, ai fini del nostro discorso, particolarmente significativo fu un episodio avvenuto tra l'ottobre e il novembre 1822, quando esplose una rivolta di schiavi, nota come la *révolte des esclaves du Carbet*, repressa duramente nel sangue dall'esercito, composto sia da bianchi che da liberi di colore, e da una azione giudiziaria particolarmente severa ed esemplare. In particolare i liberi di colore, rappresentanti uno *status* intermedio tra i coloni e gli schiavi, appoggiarono le rivendicazioni dei bianchi contro le richieste di emancipazione dei rivoltosi<sup>55</sup>.

<sup>51</sup> Ivi, p. 329.

<sup>52</sup> Secondo MORENAS, *Précis historique*, p. 324, le condanne a morte emanate dalla *cour prévôtale* furono seicento, mentre la recente ricostruzione di LETI, *L'empoisonnement aux Antilles*, parla di cento diciotto condannati a morte e novanta condannati all'ergastolo, p. 224; sulle critiche avvenute in Francia cfr. SAVAGE, *Between Colonial Facts and French Law*, p. 582 sgg.

<sup>53</sup> Nelle colonie la funzione di boia era svolta da uno schiavo condannato a morte, che evitava in tal modo l'esecuzione della sentenza.

<sup>54</sup> DEBBASCH, *Opinion et droit*, p. 184.

<sup>55</sup> FRANÇOISE THÉSÉE, *La Révolte des esclaves du Carbet à la Martinique (octobre-novembre 1822)*, in «Revue française d'histoire d'outre-mer», 80 (1993), pp. 551-584; EAD., *Le général Donzelot*;

La rivolta che, insieme all'avvelenamento, ai suicidi, alle evasioni, al *marronage*, rappresentava una delle forme di resistenza alla schiavitù<sup>56</sup>, iniziò il 12 ottobre 1822, quando una trentina di schiavi si riunirono per impadronirsi della cittadina di Saint-Pierre. In seguito all'uccisione di due padroni e al ferimento di sette, dopo un mese di scontri, gli insorti furono catturati dall'esercito. La sommossa, a differenza degli episodi coevi verificatisi negli Stati Uniti, vide contrapposti schiavi ribelli e liberi di colore arruolati per la repressione della rivolta. La partecipazione dell'esercito francese e di compagnie "miste" di bianchi e *gens de couleur*, contribuì all'isolamento dei circa trenta o quaranta schiavi ribellatisi. Subito dopo i primi arresti il governatore convocò la *Cour royale* per istruire la procedura. Con sentenza del 16 novembre 1822 gli schiavi, dopo essere stati sottoposti a tortura nel corso del processo, furono condannati a pene molto severe: ventuno condanne a morte e dieci ergastoli. La sentenza fu resa esecutiva il 19 dello stesso mese a Saint-Pierre<sup>57</sup>.

Le rivolte di schiavi avvenute in particolare a partire dal 1822 in numerosi territori coloniali inglesi, spagnoli e francesi, come la Giamaica, Cuba, le isole Barbados o le Bermude, coincisero con il periodo più fiorente della storia della tratta francese, sebbene questa fosse stata abolita formalmente dopo il Congresso di Vienna<sup>58</sup>. In particolare in Martinica, successivamente a questa situazione di allarmismo verso possibili rivolte e, soprattutto, verso il timore di un crescente potere economico e sociale dei liberi di colore e di una loro "alleanza" con gli schiavi, l'amministrazione coloniale divenne ancora più rigida. Il 13 dicembre 1823 furono arrestati tre liberi di colore – Charles-Auguste Cyrille Bisette, Jean-Baptiste Volny, Louis Fabien – per aver introdotto, letto e diffuso nell'isola un testo – *De la situation des gens de couleur libres aux Antilles françaises*<sup>59</sup> – critico nei confronti della politica coloniale francese che discriminava, oltre gli schiavi, anche i liberi di colore<sup>60</sup>. Due copie di tale testo a stampa, insieme a un

---

GILLES MANCERON, *Marianne et les colonies. Une introduction à l'histoire coloniale de la France*, Découverte, Paris 2003, p. 84; REBECCA HARTKOPF SCHLOSS, *Sweet Liberty. The Final Days of Slavery in Martinique*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2009, pp. 93-99.

<sup>56</sup> GABRIEL DEBIEN, *Les esclaves aux Antilles françaises, aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, Basse-Terre, Fort-de-France 1974, p. 393.

<sup>57</sup> THÉSÉE, *La Révolte des esclaves*, pp. 568 sgg.

<sup>58</sup> La paura dei bianchi, inferiori numericamente rispetto agli altri gruppi etnici delle colonie, nei confronti delle rivolte dei neri, era una costante degli ordinamenti coloniali a partire dal Seicento, cfr. HÉLÈNE VIGNAUX, *Esclavage et rébellion. La construction sociale des Noirs et des Mulâtres (Nouvelle Grenade – XVII<sup>e</sup> siècle)*, Presses universitaires de la Méditerranée, Montpellier 2007, p. 115; sulla resistenza organizzata dagli schiavi e sui frequenti fenomeni di *marronage* avvenuti tra XVIII e XIX secolo si veda LISA A. LINDSAY, *Il commercio degli schiavi*, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 113 sgg.

<sup>59</sup> De L'imprimerie de J. Mac Carthy, Paris 1823.

<sup>60</sup> Cfr. ANOM, Fonds ministeriels, Série géographique, Martinique, Carton 51, dossiers 409-429.

appello rivolto alla Camera dei deputati, a una lettera al procuratore del re e a un manoscritto, furono rinvenuti presso l'abitazione di Bissette<sup>61</sup>. Al di là dell'analisi del testo incriminato e del processo che ne seguì, ciò che in questa sede preme sottolineare è il rapporto, giuridico e politico, tra schiavi e liberi di colore nelle Antille francesi. Infatti Bissette, probabile autore del libello, era stato tra coloro che avevano partecipato alla repressione della rivolta di *Mont Carbet* del 1822. Tuttavia, sebbene numerosi liberi di colore avessero partecipato alla soppressione della sommossa, essi continuavano ad essere percepiti dai coloni bianchi come naturali alleati degli schiavi e nemici del governo coloniale. Una testimonianza di rilievo di questa posizione è fornita da Pierre Dessalles, proprietario di piantagioni dell'isola, secondo il quale i liberi di colore volevano distruggere il sistema sociale e giuridico della Martinica non solo attraverso il loro potere economico ma anche attraverso le pratiche di avvelenamento<sup>62</sup>.

Va sottolineato che il caso della Martinica assunse caratteristiche peculiari e diverse da quelle di altri territori americani che si trovarono ad affrontare problemi analoghi. Significativo è al riguardo il confronto con alcune vicende delle ex colonie inglesi<sup>63</sup>. Solo tre mesi prima della rivolta in Martinica, uno dei momenti più intensi della parabola delle lotte abolizioniste, nella South Carolina – dove il commercio degli schiavi era stato fin dalla sua fondazione una delle attività principali, formalizzato nel “codice della schiavitù” del 1690<sup>64</sup> – a Charleston, vi fu uno dei più importanti tentativi di rivolta di schiavi, i quali trovarono l'appoggio e la solidarietà dei neri liberi. La comunità dei liberi di colore nel distretto di Charleston era aumentata considerevolmente dalla fine degli anni Novanta del Settecento e secondo

---

<sup>61</sup> Il manoscritto dal titolo *Salus populi suprema lex esto*, non è stato rinvenuto né tra i documenti d'archivio né tra le carte del processo, mentre il *projet d'adresse à la Chambre des députés* è riportato in *Cour de Cassation. Consultations et mémoires à l'appui du recours en cassation des hommes de couleur, Bissette, Fabien et Volny, contre l'arrêt de la cour royale de la Guadeloupe, du 28 mars 1827*, Paris 1827, pp. 55-65.

Un riferimento alle lamentele presentate al commissario del re si trova in un manoscritto dei tre liberi di colore del 25 aprile 1824, in ANOM, Fonds ministeriels, Série géographique, Martinique, Carton 51, Dossier 419: *Événements de décembre 1823. Notes et rapports du bureau d'administration de la Direction des Colonies (1824-1825)*.

<sup>62</sup> PIERRE DESSALLES, *La Vie d'un colon à la Martinique au XIX<sup>e</sup> siècle, I. Correspondance 1808-1834*, Désormeaux, Fort-de-France 1987, pp. 91 e 143 (febbraio 1825).

<sup>63</sup> In Virginia la paura dell'avvelenamento rasentò l'isteria e, dal 1748, gli schiavi che avessero preparato pozioni velenose sarebbero stati condannati a morte; cfr. FRIEDMAN, *A History of American Law*, pp. 85 sgg.

<sup>64</sup> Cfr. HERBERT A. JOHNSON, *American legal and constitutional history. Cases and Materials*, Austin & Winfield, San Francisco – London 1994; PAUL FINKELMAN, *American Legal History*, Oxford university press, Oxford 1991, pp. 39-40; ALAN GALLAY, *The Indian Slave Trade. The Rise of the English Empire in the American South, 1670-1717*, New Haven, London 2002; JOHN H. ELLIOTT, *Imperi dell'Atlantico. America britannica e America spagnola, 1492-1830*, Einaudi, Torino 2010, pp. 154-155.

un censimento del 1820 vi erano approssimativamente tremila seicento liberi di colore, più di cinquantamila schiavi e diciannovemila bianchi. Anche in America i liberi di colore subivano discriminazioni di stampo razzista ed erano considerati come cospiratori. Fu proprio un libero di colore, Denmark Vesey, a guidare la rivolta che coinvolse circa novemila schiavi, fu una delle più importanti dell'epoca e si concluse con trentacinque esecuzioni<sup>65</sup>. In South Carolina, come in tutti gli stati segregazionisti<sup>66</sup>, all'odio razziale e di classe da parte dei bianchi nei confronti degli schiavi, considerati come pericolosi giacobini, si aggiungeva quello verso i liberi di colore. Secondo un articolo apparso nel 1822 a Charleston gli schiavi (*Negroes*) e i liberi di colore (*Free Blacks*) erano accomunati in quanto pericolosi per l'ordine costituito. Entrambe le categorie erano considerate

the greatest and most deplorable evil with which we are unhappily afflicted. [...] Our Negroes are truly the *Jacobins* of the country; that they are the *anarchists* and the *domestic enemy*; the *common enemy of civilized society*, and the barbarians who would, if they could, become the destroyers of our race<sup>67</sup>.

Sempre negli Stati Uniti del Sud, in Louisiana, nel 1825 era stato pubblicato il Codice civile che, ex art. 35, distingueva lo stato delle persone in liberi, affrancati e schiavi<sup>68</sup>. A differenza, dunque, delle coeve insurrezioni di schiavi avvenute negli Stati Uniti, in Martinica si verificò una insolita e temporanea alleanza tra bianchi e liberi di colore.

---

<sup>65</sup> Cfr. *Designs against Charleston. The Trial Record of the Denmark Vesey Slave Conspiracy of 1822*, Edited and with an introduction by Edward A. Pearson, University of North Carolina Press, Chapel Hill – London 1999, pp. 40-41; LOIS A. WALKER, SUSAN R. SILVERMAN, *A Documented History of Gullah Jack Pritchard and the Denmark Vesey Slave Insurrection of 1822*, E. Mellen Press, New York 2000, pp. 29 sgg.; cfr. *The Trial Record of Denmark Vesey*, ed. by John Oliver Killens, Beacon Press, Boston 1970; *Denmark Vesey. The Slave Conspiracy of 1822*, ed. by Robert S. Starobin, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ) 1970; DAVID B. DAVIS, *Inhuman Bondage. The Rise and Fall of Slavery in the New World*, Oxford University Press, Oxford 2006, pp. 221 sgg.; da questo evento prende le mosse un acuto saggio di ALESSANDRO PORTELLI (con ANNALUCIA ACCARDO), *Spia nel campo nemico: lo schiavo domestico come nemico interno*, in Id., *La linea del colore. Saggi sulla cultura afroamericana*, Manifestolibri, Roma 1994, pp. 59-75; su resistenti, fuggitivi e ribelli tra gli schiavi africani nel Nuovo Mondo cfr. GEORGE P. RAWICK, *Lo schiavo americano dal tramonto all'alba. La formazione della comunità nera durante la schiavitù negli Stati Uniti*, Feltrinelli, Milano 1973, pp. 139 sgg.; JOHN THORNTON, *L'Africa e gli africani nella formazione del mondo atlantico (1400-1800)*, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 371 sgg., dove si fa anche riferimento all'episodio del complotto di Vesey per uccidere i bianchi e liberare gli schiavi, pp. 448-451.

<sup>66</sup> Va ricordato che la schiavitù non era praticata solo negli Stati del Sud, ma era presente in tutta la Federazione, FRIEDMAN, *A History of American Law*, pp. 85 sgg.

<sup>67</sup> Documento riportato in *Denmark Vesey*, p. 137.

<sup>68</sup> GIUSEPPE SANTANGELO, *Schiavitù*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, XV, Vallardi, Milano 1905, parte I, p. 808.



Sebbene la storiografia abbia incontrato difficoltà nell'individuare le motivazioni che spinsero schiavi e liberi di colore a ribellarsi al dominio coloniale e razziale, si può sostenere che le rivolte degli inizi del XIX secolo assunsero una dimensione diversa rispetto a quelle, altrettanto numerose, dei secoli precedenti. Infatti i tumulti avvenuti nel corso del XVII e XVIII secolo nelle Antille – come quelli che caratterizzarono il Mediterraneo antico – guardavano più al passato che al futuro, ovvero idealizzavano un mondo arcaico equilibrato e senza eccessi dove la schiavitù di tipo essenzialmente domestico non conosceva le atrocità del commercio di massa e della tratta degli schiavi<sup>69</sup>. Viceversa con la fine del XVIII secolo e dopo l'evento traumatico della rivoluzione haitiana, si sviluppò una maggiore coscienza presso gli schiavi e, soprattutto, presso i liberi di colore.

La rivolta di *Mont Carbet*, dimostra come, negli anni Venti dell'Ottocento, fossero frequenti i tentativi di sommossa da parte degli schiavi e fosse diffuso presso i coloni il timore di cospirazioni e complotti, alimentato anche dalle ripetute ribellioni avvenute in quegli anni nelle isole vicine, e dall'ossessione, presente anche in altre realtà coloniali americane, dell'avvelenamento dei bianchi da parte degli schiavi o dei liberi di colore<sup>70</sup>. La vicenda contribuì ad alimentare nelle Antille francesi il timore verso i neri e a diffondere una vera psicosi riguardo al rischio di morte per avvelenamento, al punto che per ogni morte di cui non si conosceva l'origine – si pensi ai numerosi casi attribuibili a malattie infettive come il colera – si attribuiva la responsabilità ai domestici schiavi o liberi di colore<sup>71</sup>.

#### 4. François-André Isambert e l'abolizione della cour prévôtale

Colui che più di altri contribuì all'abolizione delle giurisdizioni penali straordinarie nelle colonie fu François-André Isambert<sup>72</sup>. Egli, uno dei

<sup>69</sup> KEITH R. BRADLEY, *Slavery and Rebellion in the roman world, 140 B.C-70 B.C.*, Bloomington, Indianapolis 1989, pp. 1 sgg. ALDO ASCHIAVONE, *Spartaco. Le armi e l'uomo*, Einaudi, Torino 2011, pp. 86 sgg.

<sup>70</sup> Cf. CLARENCE V. H. MAXWELL, "The Horrid Villainy": Sarah Bassett and the Poisoning Conspiracies in Bermuda, 1727-30, in «Slavery and Abolition», 21/3 (2000), pp. 48-74; SAVAGE, *Between Colonial Facts and French Law*, pp. 565-594; ID., "Black Magic" and White Terror: Slave Poisoning and Colonial Society in Early 19<sup>th</sup> Century Martinique, in «Journal of Social History» 40/3 (2007), pp. 635-662; GENEVIÈVE LETI, *L'empoisonnement aux Antilles françaises à l'époque de l'esclavage (1724-1848)*, in *L'esclave et les plantations. De l'établissement de la servitude à son abolition. Un hommage à Pierre Pluchon*, sous la direction de Philippe Hrodej, Pur, Rennes 2008, pp. 209-227.

<sup>71</sup> DEBBASCH, *Opinion et droit*, pp. 143 sgg.; LETI, *L'empoisonnement aux Antilles*, p. 211.

<sup>72</sup> Su Isambert – *Chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur*, 30 avril 1836, ANF, Lh 1336/16 – cfr. ANF, BB/1/144-147; BB/33/3 avril 1836; cfr. i documenti manoscritti e a stampa conservati presso la BNF, *Départements des manuscrits, Nouv. Acq. Fr.* 13239 e *Nouv. Acq.*

principali rappresentanti della cultura giuridica liberale di metà Ottocento, contribuì in prima persona alla critica dell'amministrazione della giustizia coloniale – intesa come giustizia dei coloni – in occasione delle numerose cause riguardanti sudditi di quei territori. Particolare rilievo assunse la difesa di una donna libera di colore, Marie-Louise Lambert, condannata dalla *cour prévôtale* per il reato di avvelenamento<sup>73</sup>. L'importanza di questo caso, rispetto ai numerosi processi per avvelenamento avvenuti in Martinica negli anni Venti del XIX secolo, fu che esso riuscì, grazie soprattutto alla notorietà ed abilità di Isambert, a raggiungere un pubblico molto vasto di giuristi, politici e giornalisti. Tale fu l'eco ottenuta, che esso contribuì all'abolizione della *cour prévôtale*, suscitando le proteste dei creoli che vedevano limitata l'autonomia delle giurisdizioni coloniali.

Si trattava di un processo svoltosi nel 1823 per il tentativo di avvelenamento da parte di una schiava di nome Marie-Claire, ai danni della propria padrona, *madame* Buée, una creola domiciliata a Saint-Pierre, in complicità con Joseph, schiavo di *monsieur* La Tuilleire. Marie-Claire fu accusata di aver avvelenato Buée, la sua donna di servizio, altre persone e il bestiame. La schiava confessò il suo crimine ma sostenne che era stata consigliata da una amica, una donna libera di colore di nome Marie-Louise Lambert. Quest'ultima, chiamata di fronte alla giurisdizione straordinaria, sostenne che non aveva alcuna relazione con la schiava Marie-Claire e che non aveva mai acquistato il veleno utilizzato da quest'ultima, ma il farmacista chiamato a testimoniare non venne mai ascoltato. La sentenza della *cour prévôtale* stabilì la pena di morte per l'imputata – *le poing droit et la tête tranchée* – e il marchio, le frustate e il carcere a vita per la presunta complice. Joseph invece, reclamato dal padrone, sebbene fosse considerato colpevole, fu rimesso in libertà e rinviato alla disciplina del proprietario, rievocando ancora una volta una forma di giustizia privata.

Secondo l'ordinamento coloniale Lambert non aveva diritto alla difesa, tuttavia Isambert scrisse una memoria di carattere difensivo da inviare al consiglio del re. A suo parere la *costituzione* coloniale, basata principalmente sul *code noir* del 1685 e sulle successive ordinanze regie, era stata, dalle

---

Fr. 23769-23772; si vedano anche *La littérature française contemporaine: XIX<sup>e</sup> siècle*, IV, Daguin, Paris 1852, pp. 359-360; ALPHONSE TAILLANDIER, *Isambert (François-André)*, in *Nouvelle biographie générale depuis le temps plus reculés jusqu'à nos jours*, XXVI, Firmin-Didot, Paris 1858, pp. 42-46; *Isambert (François-André)*, in *Dictionnaire des parlementaires français*, III, Bourloton, Paris 1890, p. 384; C. MEYER, *Isambert (François-André)*, in *Dictionnaire de biographie française*, XVIII, Letouzey et Ané, Paris 1989, coll. 206-207; JEAN-LOUIS HALPÉRIN, *Isambert François-André*, in *Dictionnaire historique des juristes français XII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles*, sous la direction de Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen, Puf, Paris 2007, p. 418.

<sup>73</sup> Cf. FRANÇOIS-ANDRÉ ISAMBERT, *Au roi en son Conseil. Requête pour Marie-Louise Lambert, négresse libre de la Martinique, détenue dans la maison centrale de Rennes*, Paris 1827.

ordinanze locali, «*mis hors la loi*»<sup>74</sup>, poiché la procedura rapida e senza garanzie prevista dalla legge istitutiva della *cour prévôtale*, prevedeva l'assenza di difensori e la mancanza di pubblicità. Nello scritto si evidenziava che le accuse rivolte all'imputata non avevano trovato conferma, ma la corte non si era pronunciata né per la sua innocenza né per la sua colpevolezza e aveva optato per «un *mezzo termine*, qui ne pouvait satisfaire ni la société, ni la justice», dichiarando la donna «soupçonnée d'avoir conseillé l'empoisonnement et fourni le poison»<sup>75</sup>. Egli ricordava che la sentenza si basava su una molteplicità di fonti del diritto tipica del sistema giuridico francese d'*Ancien régime* – che manteneva alcuni caratteri dell'ordinamento tradizionale – ancora in vigore presso le colonie, in particolare sull'editto del 3 febbraio 1724, che prevedeva la pena di morte per la partecipazione al reato di avvelenamento. La corte tuttavia optò per il carcere a vita, avendo, come sottolineava Isambert, dei dubbi sulla colpevolezza dell'imputata. In base all'art. 21, titolo XXV dell'*ordonnance criminelle* del 1670, ripreso dall'ordinanza istitutiva della *cour prévôtale* del 1822, la sentenza doveva essere eseguita lo stesso giorno della sua emanazione. Il 20 agosto 1823 la corte stabilì che

La *négresse libre* Marie-Louise Lambert, d'après les violens soupçons qui pèsent sur elle, la cour la condamne à être conduite par l'exécuteur au pied de l'échafaud pour y être fouettée et marquée, et être ensuite conduite sur le continent de la France, pour y être enfermé dans une maison de réclusion à perpétuité<sup>76</sup>.

La sentenza, sebbene la schiava condannata a morte avesse ritirato le accuse di complicità, venne eseguita e Lambert fu frustata e trasferita in Francia nel carcere di Rennes. Successivamente Isambert presentò un ricorso in cassazione che, tuttavia, fu respinto, il 25 agosto 1826, in quanto le sentenze rese dalla *cour prévôtale* non erano soggette a questo tipo di ricorso: «d'après l'établissement des cours prévôtales sous l'empire de la Charte, la voie de cassation n'était ouverte aux termes de la loi du 20 décembre 1815»<sup>77</sup>.

Tuttavia, indipendentemente dall'ammissibilità del ricorso, l'ordinamento coloniale basato sulla legislazione d'*Ancien régime*, consentiva di rivolgersi direttamente al sovrano per la revisione o anche la revoca della sentenza. I motivi che avevano spinto il legislatore a prevedere tale possibilità erano, agli occhi di Isambert, evidenti:

---

<sup>74</sup> ISAMBERT, *Au roi en son Conseil*, p. 3; oltre il testo della sentenza su Marie-Louise Lambert, Isambert riportava altre sentenze della *cour prévôtale* per il reato di avvelenamento (27 novembre 1822; 1° luglio 1823; 9 aprile 1823).

<sup>75</sup> ISAMBERT, *Au roi en son Conseil*, p. 4.

<sup>76</sup> Ivi, p. 39.

<sup>77</sup> Ivi, p. 36.

dans l'ancienne procédure criminelle, le débat n'est ni oral, ni public; point de jury qui prononce sur l'impression résultant des débats; les juges souverains se décident d'après des preuves écrites et muettes; l'erreur sur le fond aussi bien que sur la forme est facile à reconnaître aujourd'hui comme à l'époque du jugement<sup>78</sup>.

Nel suo scritto Isambert evocò, come aveva fatto altre volte, la figura di Jean Calas come esempio di un innocente condannato dalla giustizia dei Parlamenti in base ai pregiudizi dell'epoca e, di fronte a questi arbitri, esaltava la superiore equità della giustizia regia, ricordando che «la justice est la première dette de la souveraineté»<sup>79</sup>. Egli sottopose al governatore dell'isola e al procuratore del re alcune violazioni di legge avvenute durante il processo: la corte non aveva competenza sulle persone libere; la sentenza era nulla sia perché non era stata accompagnata da dibattito sia perché il semplice sospetto non poteva servire di base ad alcuna pena afflittiva o infamante e non era suscettibile di esecuzione istantanea; infine la pena della frusta era illegale. Inoltre ricordò che il *conseil supérieur* era stato istituito in Martinica l'11 ottobre 1664 proprio per ridimensionare il potere militare e delle giurisdizioni speciali. Prima della Rivoluzione francese non erano esistite nell'isola giurisdizioni straordinarie, considerate inutili in quanto la procedura penale prevista dall'ordinanza del 1670 funzionava già *prévôtalement*. La sola differenza era che l'ordinanza di Luigi XIV prevedeva due gradi di giudizio, mentre la giurisdizione *prévôtale* uno solo. Secondo Isambert, la giustizia aveva bisogno dei suoi tempi e delle sue formalità che le giurisdizioni straordinarie non permettevano. «Mieux vaudrait – continuava laconicamente – exécuter militairement le coupable, sur le lieu du délit, sans forme de procès; du moins on ne profanerait pas la justice»<sup>80</sup>. Secondo l'avvocato l'ignoranza del legislatore coloniale, in particolare del governatore, emergeva nel non aver colto la possibilità di reprimere legittimamente il reato di avvelenamento basandosi sulla già poco garantista ordinanza del 1670 e sulle altre leggi penali di antico regime vigenti ancora nelle colonie:

Si le gouverneur avait été éclairé, il aurait vu qu'il n'y avait d'autre différence que la voie d'appel; mais quand on réfléchit que la cour royale ne recommence pas l'instruction et n'entend pas les témoins, qu'elle ne procède qu'à un nouvel interrogatoire, et peut prononcer un arrêt de mort en trois jours; était-ce la peine de déroger à l'ordre des juridictions?<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ivi, pp. 9-10.

<sup>79</sup> Ivi, p. 10.

<sup>80</sup> Ivi, p. 14.

<sup>81</sup> Ivi, p. 18.

L'ordinanza del 1670, la *lettre patente* del 3 novembre 1789 registrata nelle colonie, una sentenza della Corte di cassazione del 7 dicembre 1822, prevedevano che l'accusato avesse diritto a una difesa. Era evidente, per Isambert, che se l'imputata avesse avuto un difensore non sarebbe stata condannata. Per quanto riguardava invece la mancanza della pubblicità del dibattito, la prima e la principale garanzia per gli accusati, non era sufficiente appellarsi a quanto previsto dall'ordinanza del 1670, poiché questa era stata modificata nella colonia da un *arrêté spécial* del 9 brumaio anno XII (1° novembre 1803)<sup>82</sup>.

Secondo Isambert, se il dibattito fosse stato pubblico, probabilmente l'imputata sarebbe stata assolta, poiché l'accusa si basava sulla sola dichiarazione della coimputata. Ad avviso della difesa la donna doveva essere liberata poiché la condanna a suo carico era stata decisa solo in base a un sospetto – *véhétement soupçonnée* secondo l'espressione della corte.

Si ces juges ne pouvaient acquérir la conviction de la culpabilité de Marie-Louise Lambert, ils devaient la mettre en liberté et ne pas rétablir, sous une autre forme, l'abominable torture si justement abolie par Louis XVI en 1779, après avoir été introduite dans la colonie, le 20 décembre 1674, par un arrêté du conseil supérieur<sup>83</sup>.

Per quanto riguardava infine l'esecuzione immediata della sentenza, Isambert riportò una dichiarazione regia del 5 maggio 1750, di carattere interpretativo, che ordinava agli ufficiali del Parlamento di Rouen di non rendere esecutive immediatamente le sentenze poiché avrebbero privato il sovrano della facoltà di concedere provvedimenti di clemenza. Respinto il ricorso in cassazione, Isambert nel settembre del 1826 presentò a nome della sua assistita una richiesta al consiglio del re affinché il processo, svoltosi di fronte alla giurisdizione penale straordinaria della Martinica, fosse riesaminato: «ce faisant, que la sentence rendue le 20 août 1823, et l'exécution qui s'en est suivie seront et demeureront rétractées»<sup>84</sup>, ma tale richiesta trovò solo una parziale risposta in quanto la pena della condannata fu ridotta a venti anni di reclusione.

Tuttavia, come è stato osservato, «this defeat was also in some ways a victory»<sup>85</sup>, in quanto alimentò l'attenzione da parte di giuristi e intellettuali. Le giurisdizioni speciali introdotte in Martinica avevano già destato alcune perplessità da parte della cultura giuridica liberale e, dopo la vicenda legata al processo Lambert, le critiche si accentuarono, in particolare attraverso

<sup>82</sup> *Arrêté du Grand-Juge, supplémentaire au mode de procédure à suivre par le tribunal spécial (9 brumaire an XII – 1° novembre 1803)*, in *Code de la Martinique*, IV, pp. 637-638.

<sup>83</sup> ISAMBERT, *Au roi en son Conseil*, p. 29.

<sup>84</sup> *Ivi*, p. 34.

<sup>85</sup> SAVAGE, *Between Colonial Facts and French Law*, p. 589.

numerosi interventi apparsi sulla *Gazette des tribunaux* e interrogazioni presentate alle due Camere. In seguito alle proteste avvenute in Francia e all'opposizione sollevata in dottrina contro questa forma di giustizia d'eccezione, il ministro Christophe Chabrol con un decreto del 10 novembre 1826 (recepito in Martinica da un'ordinanza locale del 28 febbraio 1827) soppresse la *cour prévôtale* e con un'ordinanza del 4 luglio 1827 fu introdotta presso le Antille francesi la pubblicità dei dibattiti e un avvocato d'ufficio per gli schiavi incriminati<sup>86</sup>. Poco dopo, durante il governo del moderato Jean-Baptiste de Martignac, il nuovo ministro della marina e delle colonie, Jean-Guillaume Hyde de Neuville, con un'ordinanza del 24 settembre 1828, vietò la reintroduzione di tribunali straordinari o giurisdizioni marziali, ad eccezione del periodo dello stato d'assedio. L'art. 297 del titolo IV, *De la cour prévôtale*, prevedeva infatti che «Lorsque la colonie aura été déclarée en état de siège, ou lorsque sa sûreté intérieure sera menacée, il pourra être établi une cour prévôtale»<sup>87</sup>, ma la Corte sarebbe rimasta in funzione per un periodo non superiore ai sei mesi. Un'altra ordinanza regia del 29 ottobre 1828, *ex art.* 5, introdusse il codice penale metropolitano in Martinica e in Guadalupa. Anche in Guyana, il 21 dicembre dello stesso anno, un'ordinanza introdusse alcune garanzie concernenti l'organizzazione dell'ordine giudiziario e l'amministrazione della giustizia, in particolare, *ex art.* 3, il principio del giudice naturale: «nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. Il ne sera, en conséquence, crée aucune commission extraordinaire. Toutefois, une cour prévôtale pourra être établie dans les cas et suivant les formes déterminés par la présente ordonnance»; l'art. 7 inoltre prevedeva l'introduzione dei cinque codici napoleonici<sup>88</sup>. Tuttavia la maggioranza delle cause che vedevano accusati gli schiavi, rimasero sotto la disciplina dell'ordinanza del 1670<sup>89</sup>.

Questa vicenda mette in evidenza come nel corso della Restaurazione, a fronte della progressiva affermazione in Francia dello Stato di diritto e, seppur tra molte difficoltà e contraddizioni, di un sistema tendenzialmente liberale, nelle colonie persistesse un diritto penale d'eccezione e più in generale una situazione di arbitrio politico e giudiziario, basato sulla sospensione delle libertà costituzionali, paragonabile allo stato d'assedio. Come hanno sostenuto giuristi attenti alla dimensione storica e comparatistica, paradossalmente il mantenimento di un sistema di garanzie ha svolto il ruolo di

<sup>86</sup> Ordinanza del 4 luglio 1828, in *Code de la Martinique*, VIII, p. 391.

<sup>87</sup> *Ordonnance du Roi concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances*, in DUVERGIER, *Collection complète*, XXVIII, p. 375.

<sup>88</sup> *Recueil de lois, décrets et arrêtés concernant les colonies publié par le ministère de la marine et des colonies*, Paris 1881, p. 2.

<sup>89</sup> SAVAGE, *Between Colonial Facts and French Law*, pp. 590 sgg.

legittimazione del ricorso a misure repressive speciali<sup>90</sup>: «la contraddizione è in termini: la rottura delle regole del gioco è infatti [...] invocata a tutela delle medesime regole del gioco: lo stato di diritto viene difeso mediante la sua negazione»<sup>91</sup>. Questa opinione trova riscontro presso le colonie dove emerse in maniera paradigmatica il contrasto tra Stato di diritto e diritto penale d'eccezione, ovvero tra ragione giuridica e ragione di stato.

---

<sup>90</sup> Cfr. ampiamente *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di Pietro Costa, Danilo Zolo, Feltrinelli, Milano 2002, in particolare la sezione intitolata *Stato di diritto e colonialismo*; LUIGI FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Prefazione di Norberto Bobbio, Laterza, Roma – Bari 2008, pp. 844 sgg.; PIETRO COSTA, *Diritti e democrazia*, in *La democrazia di fronte allo Stato. Una discussione sulle difficoltà della politica moderna*, a cura di Alessandro Pizzorno, Feltrinelli, Milano 2010, pp. 8 sgg.; sul ruolo svolto dal *rule of law* (inteso come regime di legalità) nella legittimazione del saccheggio coloniale si veda l'importante opera di un ottimo civilista italiano e di una autorevole antropologa del diritto statunitense, UGO MATTEI, LAURA NADER, *Plunder. When the Rule of Law is Illegal*, Blackwell, Malden – Oxford – Victoria 2008, trad. it. *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Bruno Mondadori, Milano 2010, in particolare pp. 69 sgg.

<sup>91</sup> FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, p. 852.

